



COMUNE DI TURRIACO

Provincia di Gorizia

Servizi Demografici

LA NUOVA ANAGRAFE CANINA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE

11 OTTOBRE 2012, N. 20

La legge regionale 20/2012 ha istituito la Banca dati regionale dell'anagrafe canina (BDR).

I detentori di cani sono **tenuti alla registrazione** alla BDR :

- a) **entro 60 giorni dalla nascita** (allevatore o privato)
- b) **entro 10 giorni dall'acquisto o dall'inizio della detenzione** se il cane non risulta già registrato o se proviene dall'estero.

I detentori di cani già registrati alla BDR hanno l'obbligo di denunciare entro 10 giorni al Comune di residenza:

- a) **lo smarrimento** del cane;
- b) **la sottrazione** del cane, allegando copia della denuncia all'autorità di p.s.;
- c) **la cessione** del cane, comunicando le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario;
- d) **il decesso** del cane, allegando il certificato veterinario o del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell'animale;
- e) **la variazione di residenza;**
- f) la comunicazione di **essere impossibilitato a continuare la detenzione** del cane.

Identificazione e registrazione dei cani in BDR

Il cane viene **identificato mediante marcatura elettronica con microchip** applicato per via sottocutanea.

L'operazione di identificazione e di registrazione alla BDR è eseguita dall'Azienda per i servizi sanitari (**Servizio Veterinario di Gradisca d'Isonzo – via Fleming 3 – tel. 0481-92900** previo appuntamento con richiesta telefonica) oppure, a scelta del detentore, presso i **Veterinari liberi professionisti autorizzati dall'Azienda Sanitaria.**

Il costo per l'applicazione del microchip è a carico del proprietario del cane.

Il Comune di residenza del detentore assicura l'accesso ai dati registrati nella BDR nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.